

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Il Presidente

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI
DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013
PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA**

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 09 agosto 2013, n. 98 (di seguito semplicemente d.l. 69/2013);

Visto il bando tipo di selezione dei tirocinanti, ai sensi del citato art. 73, oltreché il relativo accordo tipo tra Ufficio giudiziario e tirocinanti allegati alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016;

Visto l'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto l'art. 28, intitolato "Ufficio per il processo amministrativo", del decreto del Presidente Del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa;

**Articolo 1
(Durata e decorrenza)**

E' indetta la procedura per la selezione di n. 4 (quattro) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, di un periodo di formazione teorico pratica per la durata di 18 mesi **a decorrere indicativamente dal mese di novembre 2019**, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013.

**Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)**

Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. 69/2013, presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale ha una durata complessiva di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013.
2. Il tirocinante deve garantire un impegno costante, necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, comprensivo della presenza presso gli uffici del Tribunale, rilevabile anche con appositi registri di presenza, e dell'impegno a domicilio;
3. Durante tale periodo gli ammessi sono affidati ad un magistrato formatore e svolgono i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013, nel rispetto delle direttive impartitegli e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. In particolare il tirocinante:
 - a) su indicazione del magistrato affidatario, contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali discutendone i risultati con lo stesso, procede ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali, predispone schemi di decisioni e bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - b) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - c) assiste alle udienze pubbliche, partecipa alle relative attività di segreteria e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alla discussione delle domande cautelari;
 - d) partecipa a discussioni e incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

- e) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelari e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del magistrato affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;
 - f) non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificatamente dal magistrato affidatario;
 - g) può essere ammesso ai corsi di formazione per i magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia amministrativa;
 - h) partecipa, durante lo stage, ai corsi di formazione organizzati dal Tribunale;
 - i) è assegnato all' "Ufficio per il processo amministrativo" di cui all'art. 8 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 197/2016 e successive disposizioni attuative, istituito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con Decreto in data 21 dicembre 2017, n. 28;
 - j) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione sulle attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito, e la sottopone al magistrato affidatario.
4. Ai fini dell'equipollenza del periodo del tirocinio, per la durata di un anno, al praticante forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del periodo formativo.
5. Il tirocinante, durante e per tutta la durata dello stage:
- a) non può esercitare attività professionale innanzi al presente Tribunale, né può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
 - b) qualora risulti svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, dovrà impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa;
 - c) se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al precedente comma 3, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la pratica;
 - d) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
 - e) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali sia venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.. Nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato

all'Ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla scuola o all'Università con cui è stata stipulata.

6. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.
8. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, oltretutto in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.
9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, **agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa**, sia per le malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici del T.A.R., o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4 **(Esito ed effetti del tirocinio)**

L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. 69/2013).

A tal fine, al termine del periodo formativo, il magistrato formatore redige una relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. 69/2013.

L'esito positivo della formazione, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, e in particolare:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria, a norma dell'art. 2 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11);
- b) è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio ed è valutato per il

medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

- c) costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 487/1994, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, l'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Gli interessati al tirocinio formativo devono compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione secondo lo schema di domanda allegato, che costituisce parte integrante del presente Bando.
2. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione – debitamente sottoscritte e con l'indicazione di un recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato - dovranno pervenire alla Segreteria del Presidente del Tribunale, sito in Firenze, via Ricasoli, n. 40, CAP 50122, tramite posta raccomandata r.r., consegna a mano o posta elettronica certificata (tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it), **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 ottobre 2019**, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente Bando, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ad una copia sottoscritta del documento di identità.
3. L'invio della domanda è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità del Tribunale ove, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Nel caso di spedizione postale farà fede la data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro apposto dall'ufficio di spedizione accettante. Qualora la domanda venga inoltrata tramite PEC, farà fede la data e l'orario di ricezione, da parte del Tribunale, indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
4. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del Tribunale (Prima, seconda o terza), di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze del Tribunale stesso.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
6. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata sul sito INTERNET della Giustizia amministrativa (www.giustizia-

amministrativa.it), nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini”.

7. Gli ammessi allo stage saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che l'avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell'Accordo tra Tribunale e tirocinante (di cui allo schema di accordo tipo allegato alla citata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016) oltreché delle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, comma 10, del presente Bando.

Articolo 6 **(Criteri di selezione dei concorrenti)**

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la migliore media negli esami ivi indicati, il miglior punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.
3. Per eventuali chiarimenti, è possibile inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato o contattare la dottoressa Giuseppina Grimani al seguente recapito 055.26730337.

Articolo 7 **(Pubblicità del Bando)**

1. Il presente Bando, unitamente al modello di domanda, quale parte integrante e sostanziale, è pubblicato sul sito istituzionale della giustizia amministrativa all'indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini”.
2. E' inoltre trasmesso a tutti gli Ordini degli avvocati della Regione Toscana ed alle Facoltà di giurisprudenza delle Università presenti nella Regione Toscana.

Firenze, li 31/07/2019

Il Presidente del T.A.R. per la Toscana
(*Dott. Manfredo Atzeni*)